



COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Settore Welfare Locale

Determinazione S07/108 del 02/09/2014

Oggetto: **ADESIONE BANDO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO
ECONOMICO ANNO 2014 - APERTURA SPORTELLO
AFFITTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF DEL**

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la Legge n. 431 del 9/12/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto l’art. 48 della legge 4 dicembre 2009 n. 27 – Testo unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica che istituisce il fondo regionale “*per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato*” il quale concorre a realizzare i suddetti obiettivi con il fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 431/1998.

Considerato che il fondo è finanziato attraverso:

- a) le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;
- b) risorse autonome regionali;
- c) risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci.

Vista la D.G.R. n. **2207 del 25 luglio 2014**, con la quale tra l’altro, la Regione mette a disposizione risorse aggiuntive a quelle dei Comuni per ridurre nell’anno 2014 l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari ai sensi della legge 431/1998 e approva le condizioni di accesso ed i criteri di erogazione del contributo.

Verificato che il Comune che intende aderire provvedendo all’apertura dello “Sportello Affitto” dovrà:

- comunicare a Regione Lombardia entro il 5 settembre 2014 l’apertura dello Sportello affitto e la disponibilità a concorrere con risorse proprie, pari al 40% dei fondi regionali che verranno assegnati;
- provvedere all’apertura del bando dal 15 settembre 2014 al 31 ottobre 2014 ed avvalersi della documentazione disponibile sul sito www.casa.regione.lombardia.it per quanto riguarda i criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento delle risorse e per gli interventi integrativi dei Comuni per l’anno 2014;
- avvalersi, per la raccolta delle istanze, della procedura informatica messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Lombardia;

Considerata la situazione di emergenza abitativa in cui versa attualmente il Comune e verificato che la situazione degli sfratti, con esecuzione forzata, è la condizione prevalente che emerge nei numerosi colloqui di cittadini che si rivolgono a questo servizio sociale.

Valutato che la misura di cui all’allegato 1 della DGR 2207 del 25/7/2014 consente di sostenere le famiglie in grave disagio economico e di prevenire situazioni di sfratto e ritenuto pertanto opportuno provvedere all’apertura dello Sportello affitti per l’anno 2014;

Constatato che la proposta in oggetto trova riscontro in tutti gli atti programmatici vigenti dell’Amministrazione e trova, pertanto, copertura nel Bilancio vigente, e nel Bilancio pluriennale, tanto più che rientra negli obiettivi del D.U.P. assegnati al Settore Welfare e Locale;

Attesa la numerosa affluenza di pubblico prevista per tale bando e l’impossibilità di provvedere in economia al ricevimento delle istanze;

Visto l’articolo 7 dell’Allegato n. 1 alla D.G.R. 2207 del 25.7.2014 che prevede che la domanda può essere presentata anche ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune.

Ritenuto opportuno avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale presente sul territorio limbiatese per l’espletamento delle attività relative alla raccolta di istanze di contributo di cui al Bando “Fondo sostegno affitti anno 2014” i cui rapporti verranno disciplinati secondo i patti e le condizioni di cui all’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente atto.

Considerato necessario che il centro di Assistenza Fiscale abbia uno sportello operativo sul territorio limbiatese, onde consentire ai cittadini limbiatesi che abbiano i requisiti per parteciparvi, l’accesso alle prestazioni da questi rese;

Verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento, come da nota del

Responsabile del procedimento (prot. Id. n. 643442 dell'01/09/2014), né i servizi nel loro complesso sono reperibili presso altre fonti di consultazione d'obbligo di legge per le acquisizioni di beni e servizi per la P. A.;

Valutato che tale servizio verrà affidato al Centro di Assistenza Fiscale che avrà presentato una offerta al prezzo uguale o più basso.

Determinato in € 17,00 IVA esclusa, il compenso massimo da erogare per ogni pratica che verrà trattata e che risulterà accoglibile in quanto in possesso dei requisiti per accedere al contributo, importo a partire dal quale potrà essere formulata l'offerta in misura uguale o al ribasso;

Considerato che l'importo da corrispondere è stato determinato sulla base della convenzione predisposta, per l'anno 2013, dalle strutture regionali dei CAF : Caaf Cgil, Caf Cisl, Caf Uil, Caf Acli e da proporsi per la sua sottoscrizione ai Comuni, importo che appare pertanto adeguato;

Stabilito in € 3.000,00 I.V.A. del 22% inclusa (ovvero € 2.459,00 nette) l'importo massimo che in ogni caso verrà corrisposto per il servizio sopra esposto, impegnando il Centro di Assistenza Fiscale ad una comunicazione giornaliera delle pratiche elaborate ed accolte, onde consentire, qualora strettamente necessario, la possibilità di valutare e disporre ulteriori integrazioni nei limiti del Bilancio approvato.

Visto l'allegato 1 alla D.G.R. n. 2207 del 25/7/2014 "Criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento delle risorse e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014" che stabilisce i contenuti e le modalità attuative del bando cui ogni Comune deve attenersi e definisce altresì le competenze comunali.

Visto l'allegato schema di convenzione che definisce i patti e le condizioni che disciplineranno i rapporti tra questo Comune ed il Centro di Assistenza Fiscale firmatario, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art.107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs.n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/07/2014, con cui è stato approvato il Bilancio sperimentale di previsione 2014/2016 e il Documento Unico di Programmazione 2014/2018;

Vista la deliberazioni di Giunta Comunale 7 del 22/01/2014 avente per oggetto "Approvazione nuova macrostruttura organizzativa dell'ente";

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 26.02.2014 con il quale il Sindaco attribuisce al Dott. Pietro Ficarra la direzione del Settore Welfare Locale;

Vista la disposizione dirigenziale del 24/3/2014 prot. int. 618895 con la quale si attribuisce al Dott. Massetti Gianfranco la P.O. del servizio Servizi alla Persona;

Vista la disposizione dirigenziale del 24/3/2014 prot. int. 618985 con la quale si assegnano al Dott. Massetti Gianfranco i compiti e le funzioni di cui all'art. 6 della L. 241/80 e le responsabilità per le funzioni e le attività da svolgere ai sensi di cui al D. lgs. 163/2006;

Visto il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;

DETERMINA

- 1) Di istituire lo Sportello Affitto anno 2014 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, previsto dall'art. 11 Legge 431/98, per i controlli delle istanze accolte e l'erogazione dei contributi spettanti;
- 2) Di fissare i termini di apertura e chiusura del bando Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2014 dal 15/09/2014 al 31/10/2014 come da disposizione regionale;

- 3) Di approvare l'allegato 1 alla D.G.R. n. 2207 del 25/7/2014 " Criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento delle risorse e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014" che stabilisce i contenuti e le modalità attuative del bando cui ogni Comune deve attenersi e definisce altresì le competenze comunali. (Allegato n. 1)
- 4) di avvalersi per il servizio di raccolta istanze relativo al Bando oggetto del presente provvedimento di un Centro di Assistenza Fiscale, facoltà prevista dall'articolo 7 dell'Allegato n. 1 alla D.G.R. 2207 del 25.7.2014, secondo i patti e le condizioni di cui all'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; (Allegato n. 2)
- 5) di avvalersi a tale proposito del Centro di Assistenza Fiscale che avrà presentato una offerta al prezzo uguale o più basso per l'espletamento delle attività comprese e dettagliate nell'allegata convenzione (Allegato n. 2), offerta che dovrà essere formulata a partire dal corrispettivo massimo determinato in € 17,00 come in premessa specificato;
- 6) di procedere anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione;
- 7) di procedere a sorteggio nel caso di più offerte al prezzo uguale o più basso formulate con identico impegno;
- 8) di procedere all'uso alla pubblicazione di relativo avviso finalizzato all'invito, rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale con sportello operativo sul territorio limbiatese, a formulare la relativa offerta, invito che verrà pubblicato sul sito istituzionale con decorrenza immediata dall'acquisizione di visto di regolarità contabile del presente atto (Allegato n. 3);
- 9) di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/9/2014 e che le offerte dovranno essere presentate entro tale data presso l'ufficio protocollo dell'Ente in busta chiusa, contenente la seguente dicitura " OFFERTA PER LA RACCOLTA DI ISTANZE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014", a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà in ogni caso pervenire entro la data fissata;
- 10) Di stabilire che in data 11/9/2014 il Responsabile dei Servizi alla Persona provvederà, alla presenza di testimoni, all'apertura delle buste ed alla verifica dell'offerta contenente il prezzo più basso esposto per ogni pratica trattata, disponendo in seguito gli atti per provvedere al relativo convenzionamento;
- 11) Di stabilire in € 3.000,00 iva inclusa l'importo massimo che in ogni caso verrà corrisposto per il servizio sopra esposto, impegnando il Centro di Assistenza Fiscale ad una comunicazione giornaliera delle pratiche elaborate ed accolte, comunicazione da far pervenire all'ufficio casa onde consentire, qualora strettamente necessario, la possibilità di valutare e disporre ulteriori integrazioni nei limiti del Bilancio approvato.
- 12) Di impegnare la somma di € 3.000,00 come segue:

Cap.	Art.	Bil.	Importo	N. impegno	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Codice conto finanziario
1B732	330	2014	€ 3.000,00	1161/1	12	7	1	3	U.1.03.02.99.999

- 13) Di stabilire che le domande per la richiesta di contributo per il pagamento del canone di locazione andranno presentate dai cittadini in possesso dei requisiti nel periodo di apertura del bando e presso la sede del Centro di Assistenza Fiscale con il quale verrà siglata apposita convenzione;
- 14) di stabilire che lo sportello Affitti istituito presso il Comune di Limbiate si occuperà dell'erogazione delle somme spettanti ai beneficiari del contributo che verranno impegnate con successivo atto ed effettuerà i controlli disposti a norma di legge prima dell'erogazione stessa.
- 15) Di prendere atto dello Smart Cig n. Z4210958FA attribuito alla procedura



IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott. Gianfranco Massetti)

ALLEGATO N. 1

Allegato 1 alla d.g.r. n. 2207 del 25/7/2014

FONDO SOSTEGNO "GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014"

Criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento delle risorse e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014.

**Art. 1
Finalità**

La Regione Lombardia mette a disposizione risorse addizionali a quelle dei Comuni per ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n.431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo:

- a. i conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
- b. i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:

- a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
- b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

3. I richiedenti di cui al punto 1 non devono avere un Isee-fsa superiore a € 9.500,00.

4. Ai conduttori con Ise-fsa dichiarato inferiore al canone di locazione rilevabile dal contratto il contributo può essere erogato previa dichiarazione da parte dei Servizi Sociali comunali attestante la situazione di grave difficoltà economica, come previsto al successivo art. 9, punto

5. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/19891.

6. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

7. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

8. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art.3

Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
- b. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
- c. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;

d. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;

e. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;

f. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.

3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

1 "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Art. 4

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo di cui all'art. 2 i nuclei familiari conduttori:

a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;

c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;

e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;

f. che hanno rilasciato nell'anno 2014 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 5

Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pari a:

a. € 2.000,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa non superiore € 5.500,00=;

b. € 1.500,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5.500,01 ed € 9.500,00.

2. Il Comune, espletate le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo, comunica al locatore l'importo a lui erogabile in via diretta, a scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall'inquilino beneficiario del contributo, a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. Il Comune deve tendere a favorire la stipula tra le parti di accordi contrattuali a canone concordato.

3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione da parte del locatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2, il Comune dispone l'erogazione diretta al conduttore.

4. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 6

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).

2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISRfsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2013**:

i redditi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98;

i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;

gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purchè certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette

a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;

la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2013 pari al 4,38 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2013;
- 2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- 3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, co. 1 bis del d.p.c.m. n. 221/999 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al co.1, lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00=.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art.7

Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE FINO AL 31 OTTOBRE 2014.

2. La domanda può essere presentata:

- a. al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;
- c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;

d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n.431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2014 presentano una sola domanda.

5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.

6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.

7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art.8

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:

- a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
- c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art.9

Controlli

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza. Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto **devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune**, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

Si rammenta che per effetto dell'art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del contributo.

Nel caso di soggetti richiedenti il contributo con ISE-fsa inferiore al canone di locazione, il Comune procede alla erogazione del contributo spettante se:

a) le condizioni di grave disagio economico del nucleo familiare sono conosciute dai Servizi Sociali per effetto di precedente valutazione o presa in carico;

b) nella fase di controllo i Servizi Sociali riscontrano condizioni economiche del nucleo familiare non difformi da quelle dichiarate.

I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.

Le verifiche e i riscontri per i **controlli specifici** possono essere orientati verso:

a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.

Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.

b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.

Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Il Comune deve in ogni caso sottoporre a **controllo a campione** un numero minimo (N), pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo (N) non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Nei 90 giorni successivi al termine di chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli avviati su casi specifici.

Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.11, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente rispetto all'impiego delle risorse premiali.

5. Ai sensi dell'art. 4, co. 8 del d.lgs. n. 109/98, e s.m.i, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del co. 7, art. 4 del d.lgs. n. 109/1998.

Art. 10

Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni devono:
 - a) comunicare alla Regione formale adesione al Fondo, confermando la disponibilità al cofinanziamento, e istituire lo sportello affitto *grave disagio economico* dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014;
 - b) garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - c) erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, dei casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
 - d) rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota riepilogativa che rappresenti la volontà dell'ente anche in ordine ai fondi recuperati per effetto dei controlli di cui all'art.9.

La nota riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di accertamento, rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate, in base al quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli riferiti all'anno in corso. Tale atto è preordinato anche all'individuazione delle risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

Art. 11

Procedure informatiche

1. La Regione dal 15 settembre 2014 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica, per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
 - a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEEfsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;
 - b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute ;
 - d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
 - f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 12

Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione, a chiusura del procedimento di raccolta dati, provvederà alla determinazione dei contributi e al trasferimento, con atto dirigenziale, dei relativi fondi ai Comuni aderenti.
2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.

ALLEGATO 2

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIMBIATE E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE FINALIZZATE AL CONTRIBUTO PER “MISURE DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – FSDGE 2014”

L’anno 2014, il giorno del mese di negli Uffici del Comune di Limbiate, siti in Via Montebianco n.2

TRA

Il Comune di Limbiate (di seguito indicato come Comune), cod. fisc. 83005620154 nella persona del Dirigente/Responsabile delegato....., giusto incarico conferito con D.G.C. del

E

Il Caaf, P.IVA con sede in, Via n., rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. nella sua qualità di, giusti poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale del ; in seguito denominato CAAF,

di seguito congiuntamente indicati come “le parti”;

PREMESSO CHE:

la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell’art. 11 prevede che i Comuni definiscano l’entità del contributo, le modalità di erogazione e l’individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;

la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all’art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;

il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:

al comma 5: “La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l’intento di garantire la facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione”;

al comma 6: “Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro”;

La Regione:

nella fase istitutiva del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l’altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l’affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l’erogazione del beneficio in questione;

per assicurare continuità all’istituto del “ Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l’azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.

Il Comune:

concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri entro il 05 settembre 2014;

provvede con ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014, dandone la massima diffusione sul territorio;

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'appartamento, purchè dichiarati di non aumentare il canone di locazione, di non attivare procedure di rilascio e di rinnovare il contratto in scadenza. In caso di mancata accettazione il Comune disporrà l'erogazione diretta all'inquilino.

con D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico - Anno 2014*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;

il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e competenze)

Il Comune affida a , con sede in n. lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il grave disagio economico, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:

A. servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;

B. rilascio al richiedente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisite di accesso al bando;

C. ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune;

D. a richiesta, rilascio di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte; il richiedente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;

il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAAF.

Art. 3
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
- c) fornire al CAAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico " edizione 2014 e relativi allegati;
- d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
- e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
- f) consentire al CAAF l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa, per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.

Titolare del trattamento è Il Responsabile dei Servizi alla Persona;

Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.

Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente

Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.

Il CAAF:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

- g) Si impegna a riferire puntualmente e preventivamente i Servizi comunali sull'andamento del numero pratiche di domande del FSGDA 2014 al fine di permettere di verificare l'andamento della spesa prevista e preventivata.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

Il richiedente deve presentare l'istanza al Comune che si avvarrà del CAAF per la ricezione **a partire dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014** salvo diversa disposizione regionale.

Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.

2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.

3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del **31 ottobre 2014** pena la decadenza dall'incarico.

4. Il CAAF si impegna a comunicare puntualmente il numero delle pratiche lavorate tenendo in considerazione che l'importo massimo previsto per questa Convenzione è di € 3000,00, pertanto in prossimità del raggiungimento di tale soglia dovrà dare comunicazione ai Servizi alla Persona – Ufficio casa.

Art. 8

(Compensi)

Il Comune riconoscerà al CAF un corrispettivo per l'opera prestata di € IVA esclusa per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale e che risulterà accoglibile ai fini del contributo.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal termine di presentazione della relativa fattura e dell'elenco delle domande ammesse al contributo, previa verifica della regolarità del servizio reso.

Art. 9

(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio 2014 e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014.

Art. 10

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

(Art. 11)
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Agosto 2010,n.136 il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Centro di Assistenza Fiscale assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n.136

Art. 12
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano (per il Comune).

(Sede del Comune) ,

per il Comune

per il CAF
Il Legale rappresentante

ALLEGATO 3

**AVVISO RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SPORTELLO
OPERATIVO NEL TERRITORIO LIMBIATESE**

L'Amministrazione Comunale di Limbiate ha predisposto una convenzione-tipo da stipulare con il Centro di Assistenza Fiscale con sede operativa nel territorio limbiatese per la raccolta di istanze relative alla richiesta di sostegno al canone di locazione – FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO di cui alla DGR X/2207 del 25/7/2014 che avrà durata per tutto il periodo di apertura del bando ovvero dal 15 settembre 2014 al 31 ottobre 2014.

I Centri di Assistenza Fiscale interessati potranno far pervenire la loro offerta all'ufficio protocollo in via Monte Bianco, 2 entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 10.9.2014**.

Ai fini del convenzionamento verrà scelto il Centro di Assistenza Fiscale che presenterà l'offerta al prezzo, uguale o più basso, formulato a partire dal corrispettivo massimo stabilito in € 17,00 IVA esclusa.

Si procederà al convenzionamento anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

In caso di più offerte esposte al prezzo, uguale o più basso e di identico importo si procederà mediante sorteggio.

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione: OFFERTA PER LA RACCOLTA DI ISTANZE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014;

I patti e le condizioni sono stabiliti nello schema di convenzione di cui alla determinazione n...del.... scaricabile dal sito www.comune.limbiate.mb.it sezione bandi.

Le offerte verranno aperte in seduta privata il giorno 11.9.2014, alla presenza di testimoni. L'esito della procedura, cui seguirà adeguata comunicazione, verrà pubblicata sul sito istituzionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi alla Persona, Piazza A. Moro, 2 tel 02/9906471

Responsabile del procedimento : dott. Gianfranco Massetti